SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 123



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 99

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 22 aprile 2005.

Approvazione di n. 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2004.

05A04590

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 100

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.».

05A05362

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 2005.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di sigarette di provenienza UE ed extra UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 11 novembre 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste la richieste presentate dalle ditte «Philip Morris Italia S.p.a.», «British American Tobacco Italia S.p.a.», «Continental Tobacco Italy S.r.l.», «JT International Italia S.r.l.», «Imperial Tobacco Italy S.r.l.», «Gutab S.a.s.» e «Cicchetti Group S.r.l.» intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di alcune marche di sigarette estere di provenienza UE ed extra UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella *A* allegata al decreto direttoriale 11 novembre 2004;

Decreta:

Le seguenti marche di sigarette sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto direttoriale 11 novembre 2004, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(TABELLA *A*)

Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	euro kg conv.le	Conf.	euro conf.
Ducal Gold	0,6	8,0	9,0	140,00	20	2,80
Ducal Green	0,8	10,0	10,0	150,00	20	3,00
Excite Blue	0,5	6,0	7,0	140,00	20	2,80
Excite Red	0,8	10,0	10,0	140,00	20	2,80
Marlboro Blend 29	0,7	7,0	8,0	185,00	20	3,70
Maryland Blue	0,6	8,0	9,0	140,00	20	2,80
Maryland Red	0,8	10,0	10,0	140,00	20	2,80
Matrix Blue	0,6	7,0	7,0	145,00	20	2,90
Matrix Red	0,8	10,0	10,0	145,00	20	2,90
Pall Mall Blue Super Slims	0,4	4,0	3,0	145,00	20	2,90
Pall Mall Red Super Slims	0,6	7,0	6,0	145,00	20	2,90
Peter Stuyvesant Gold 100's	0,5	6,0	6,0	145,00	20	2,90
Route 66 Super Blue	0,4	4,0	5,0	140,00	20	2,80
Vantage Blue	0,7	8,0	9,0	140,00	20	2,80
Vantage Rossa	0,9	10,0	10,0	140,00	20	2,80
Winston Balanced Blue 100's	0,7	8,0	9,0	145,00	20	2,90
Winston Classic Red 100's	0,9	10,0	10,0	145,00	20	2,90

(Marche di provenienza Extra UE)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	€/kg conv.le compreso dazio	€/dazio kg conv.le	conf.	euro conf.
Mohawk Red	1,0	10,0	10,0	175,00	15,00	20	3,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 337

05A05223

DECRETO 24 maggio 2005.

Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera *a)*, numero 3), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale dispone che gli importi in misura fissa dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative diversi da quelli contenuti negli allegati da 2-*bis* a 2-*sexies* alla medesima legge sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005;

Visto l'art. 1-*bis*, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, recante approvazione della tariffa dell'imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1995, n. 303, recante approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative;

Considerato che, al fine di dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, occorre aumentare gli importi in misura fissa dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative diversi da quelli contenuti negli allegati alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificata dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in misura tale da conseguire gli obiettivi economici stabiliti dal predetto comma 300;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento degli importi in misura fissa dell'imposta di bollo

1. L'importo dell'imposta di bollo stabilito in misura fissa di euro 11,00 dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto è elevato a euro 14,62.

2. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e modificata dall'art. 1-*bis*, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 13, commi 1 e 2, le parole «lire 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,81»;

b) all'art. 14:

1) le parole «euro 1,29» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,81»;

2) le parole «lire 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2,58»;

3) le parole «lire 7.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4,65»;

4) le parole «lire 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6,80»;

c) all'art. 28 le parole «lire 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,52».

Art. 2.

Aggiornamento degli importi delle tasse sulle concessioni governative

1. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Ammontare delle tasse in lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «Ammontare delle tasse in euro»;

b) all'art. 1, lettera *a)*, la parola «60.000» è sostituita dalla seguente: «40,29»;

c) all'art. 1, lettera *b)*, la parola «4.000» è sostituita dalla seguente: «2,58».

Art. 3.

Decorrenza

1. Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 2005 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A05396

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 maggio 2005.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che assegna all'autorità di vigilanza la facoltà di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici, che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello Ministero delle attività produttive;

Esaminati i verbali ispettivi dell'U.N.C.I. del 28 settembre 2004 e del 28 ottobre 2004, da cui risulta che le sottoelencate società cooperative si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Preso atto del parere di massima espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative;

Considerato il decreto ministeriale 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Espletata la procedura di comunicazione dell'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, delle sottoelencate società cooperative:

1) piccola società cooperativa «Migspett a r.l.», con sede in Torino, via Mercanti n. 1, costituita per rogito notaio dott. Travostino Mario in data 26 marzo 2002, pos. prov. n. 7373S, p. IVA n. 08422050016;

2) società cooperativa «La Sorgente 2 a r.l.», con sede legale in Torino, largo Francia n. 114, costituita per rogito notaio dott. Gianelli Giuseppe in data 23 luglio 1999, pos. prov. n. 6821, p. IVA n. 07804620016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 6 maggio 2005

Il direttore provinciale: PIRONE

05A05215

DECRETO 6 maggio 2005.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Nuova Idea a r.l.», in Guardiagrele, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 3 marzo 2005, l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi del sopra citato art. 2545-*septiesdecies*, con nomina del liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Acquisita la disponibilità ad accettare l'incarico di commissario liquidatore da parte del dott. D'Angelo Dario;

Decreta:

Art. 1.

La piccola società cooperativa «Nuova Idea a r.l.», con sede in Guardiagrele (Chieti) via Madonna delle Grazie n. 31, codice fiscale n. 01887860698, costituita in data 18 maggio 1999 per rogito notaio dott. Giovanni De Matteis, repertorio n. 36406 - loc. Chieti, posizione

n. 1781, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina del liquidatore nella persona del dott. D'Angelo Dario, Piazza Marconi, 13 - 66013 Chieti.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 6 maggio 2005

Il direttore provinciale: DE PAULIS

05A05216

DECRETO 6 maggio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo in seno alla Commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LECCO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, quarto comma come modificato dalla legge n. 533/1973;

Visto il decreto UPLMO n. 61/74 e successivo n. 3/88 con il quale è stata costituita la Commissione di conciliazione per le vertenze individuali;

Visto il decreto n. 13/2003 del 15 settembre 2003 della direzione provinciale del lavoro di Lecco;

Preso atto che l'Unione provinciale artigiani di Lecco con nota prot. n. 1090\LC del 19 aprile 2005 ha comunicato le dimissioni del dott. Andrea Anghileri da componente della Commissione di conciliazione, nominando in sostituzione il dott. Alberto Riva;

Decreta:

Il dott. Alberto Riva è nominato componente effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla Commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Lecco, in sostituzione del dott. Andrea Anghileri.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Lecco, 6 maggio 2005

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

05A05183

DECRETO 6 maggio 2005.

Sostituzione di alcuni componenti in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto direttoriale n. 5 del 27 novembre 2001, con cui è stato nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei lavoratori il sig. Mansi Luigi;

Visto il decreto direttoriale n. 14 del 7 febbraio 1994, con cui è stato nominato componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione, in rappresentanza dei lavoratori il Gallo Crescenzio;

Vista la nota n. 577 del 19 aprile 2005, con cui la CISL di Foggia designa componente effettivo, in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Foggia il sig. Falcone Urbano, in sostituzione del sig. Mansi Matteo e il sig. Ciociola Nicola, componente supplente in sostituzione del sig. Gallo Crescenzio;

Decreta:

Il sig. Falcone Urbano e il sig. Ciociola Nicola, domiciliati in Foggia, via Trento n. 42 presso UST-CISL, sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Foggia, in rappresentanza dei lavoratori in sostituzione del sig. Mansi Matteo e del sig. Gallo Crescenzio.

Foggia, 6 maggio 2005

Il dirigente: PALAZZO

05A05135

DECRETO 9 maggio 2005.

Sostituzione del presidente della Commissione di certificazione, presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del 13 gennaio 2005, con il quale è stata costituita, presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Campobasso, la Commissione di certificazione, di cui all'art. 1, commi 2 e 4 del decreto 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, nella quale le funzioni di presidente sono state attribuite alla dott.ssa Brunetti Angela, direttore reggente *pro-tempore*;

Considerato che a decorrere dal 1° maggio 2005, le funzioni di direttore sono svolte dallo scrivente;

Decreta:

Nella Commissione di certificazione, costituita con decreto del 13 gennaio 2005, le funzioni di presidente sono svolte dal dirigente preposto, dott. Nicola Agosta, in sostituzione della dott.ssa Angela Brunetti.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni ad egli ascritte saranno svolte dal vicario, dott.ssa Angela Brunetti.

Si confermano, quali membri di diritto, componenti effettivi, il sig. Lastoria Guido e la dott.ssa Ottaviani Loredana, funzionari della direzione provinciale del lavoro di Campobasso e la sig.ra Lomma Donata, funzionario della direzione provinciale del lavoro di Campobasso, quale membro di diritto, componente supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Campobasso, 9 maggio 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A05136

DECRETO 9 maggio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Coop.va fra autisti ed autotrasportatori S. Marco», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di mancata ispezione del 9 dicembre 2004 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore ordinario, nonché la visura storica della società cooperativa «Coop.va fra autisti ed autotrasportatori S. Marco», con sede in Brindisi, via Bastione San Giorgio n. 4, dalla quale si rileva che la stessa è stata posta in liquidazione con verbale di assemblea straordinaria del 25 febbraio 1995 con nomina del liquidatore sig. Calò Franco residente in Brindisi, via Lucrezio, 22;

Vista la nota n. 2526 del 4 marzo 2005 con la quale lo scrivente ha assolto all'adempimento previsto dalla legge n. 241/1990;

Ritenuto pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Calò Franco;

Decreta:

Il dott. Cosimo Epifani residente in San Pancrazio Salentino, via M. Perosi n. 18, con studio in Torre Santa Susanna, via F.S. Renna n. 56, è nominato liquidatore della società cooperativa «Coop.va fra autisti ed autotrasportatori S. Marco», con sede in Brindisi, via Bastioni San Giorgio n. 4, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Calò Franco nominato con delibera di assemblea straordinaria del 25 febbraio 1995.

Brindisi, 9 maggio 2005

Il direttore provinciale: MARZO

05A05225

DECRETO 10 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edizioni Grafiche piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione - con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio

2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 2005, n. 80, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e disposizioni successive, della società cooperativa:

«Edizioni Grafiche piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Benevento alla via San Gennaro n. 6, costituita per rogito dal notaio Ambrogio Romano in data 31 gennaio 1998, repertorio n. 3104, registro società n. 6983/1998 - c.f. 01117560621 - ex BUSC 1517/282412.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 10 maggio 2005

Il direttore provinciale: MORANTE

05A05213

DECRETO 10 maggio 2005.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975 che prevede l'istituzione della commissione provinciale C.I.G. industria;

Visto il proprio decreto n. 1796/663 dell'11 febbraio 2004, con il quale è stata costituita la commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia;

Preso atto delle note del 27 aprile 2005, con la quale l'Unindustria di Venezia comunica la sostituzione del componente supplente dott. Antonio Baldi Guarinoni con il dott. Mauro Bulsei, e del 9 maggio 2005 con la quale il dott. Antonio Baldi Guarinoni rassegna le proprie dimissioni;

Decreta:

Il dott. Mauro Bulsei è nominato componente supplente nella commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia, in rappresentanza dell'Unindustria, in sostituzione del dott. Antonio Baldi Guarinoni.

Venezia, 10 maggio 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A05160

DECRETO 10 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Minerva 2000 società cooperativa a responsabilità limitata di solidarietà sociale Onlus», in Montesarchio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e disposizioni successive, della società cooperativa «Minerva 2000 società cooperativa a

responsabilità limitata di solidarietà sociale Onlus», con sede in Montesarchio (Benevento) alla via Benevento n. 82/B - Parco Marvil, costituita per rogito dal notaio Tommaso D'Amaro, in data 20 luglio 2000, repertorio n. 19953, registro società n. 4325/2000, codice fiscale n. 01217590627 - ex BUSC n. 1629/297689.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 10 maggio 2005

Il direttore provinciale: MORANTE

05A05213-bis

DECRETO 11 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Agriscout Vibo 1 a r.l.», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993,

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di mancata revisione redatto in data 14 aprile 2005, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, senza far luogo alla nomina del Commissario liquidatore: società cooperativa «Agriscout Vibo 1 a r.l.», con sede in Vibo Valentia, piazza S. Leoluca, costituita per rogito del notaio Giuseppe Iannello in Mileto numero repertorio n. 17483 in data 14 marzo 1991, posizione B.U.S.C. n. 2875/252384, registro delle società n. 2062 presso il tribunale di Vibo Valentia del 29 marzo 1991.

Vibo Valentia, 11 maggio 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A05156

DECRETO 11 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Serra Servizi a r.l.», in Serra San Bruno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993,

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di mancata revisione redatto in data 22 aprile 2005, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, senza far luogo alla nomina del Commissario liquidatore: società cooperativa «Serra servizi a r.l.», con sede in Serra San Bruno (Vibo Valentia), piazza Silvio Pellico - Palazzo Verdiglione;

Costituita per rogito del notaio Giampiero Monteleone in Serra San Bruno numero repertorio n. 1253 in data 3 aprile 1989, posizione B.U.S.C. n. 2676/242221, registro delle società n. 1828 presso il tribunale di Vibo Valentia del 30 maggio 1989.

Vibo Valentia, 11 maggio 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A05157

DECRETO 11 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Fella S.r.l.», in San Nicola da Crissa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di mancata revisione redatto in data 15 aprile 2005, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del Commissario liquidatore: società cooperativa «Fella s.r.l.», con sede in San Nicola da Crissa (Vibo Valentia), via Fiorentino n. 38, costituita per rogito del notaio Comerci Sapienza in Serra San Bruno numero repertorio n. 2238 in data 28 novembre 1983, posizione B.U.S.C. n. 1997/202063, registro delle società n. 816 presso il tribunale di Vibo Valentia del 20 dicembre 1983.

Vibo Valentia, 11 maggio 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A05158

DECRETO 11 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Uno in Più» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Senigallia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria conclusa in data 19 aprile 2005 dal quale risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Uno in Più» - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede nel comune di Senigallia, costituita per rogito notaio dott. Rocco Cozza di Senigallia (Ancona) in data 18 giugno 1999, repertorio n. 53875, registro imprese n. 01577330424, Camera di commercio, industria e artigianato di Ancona, B.U.S.C. n. 2819/292823.

Ancona, 11 maggio 2005

Il direttore provinciale: FORMENTINI

05A05302

DECRETO 16 maggio 2005.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui si prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di decentramento alle

direzioni provinciali del lavoro degli svolgimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 6 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Vista la convenzione tra il M.A.P. e il M.L.P.S. del 30 novembre 2001;

Visti i verbali di ispezione ordinaria ultimati in data 13 maggio 2003 e 14 gennaio 2003, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità, ai sensi delle citate norme, senza nomina di commissari liquidatori:

1) «Piccola società cooperativa Clip Service» a r.l., con sede in Caravaggio (Bergamo), costituita in data 1º marzo 1999 per rogito notaio Raffaele Catri, repertorio n. 469851, registro R.E.A. n. 314811 della C.C.I.A.A. di Bergamo, B.U.S.C. n. 2601/295932;

2) «Piccola società cooperativa 2000» a r.l., con sede in Lallio (Bergamo), costituita in data 17 settembre 1998 per rogito notaio Edoardo di Tarsia di Belmonte, repertorio n. 10069, registro R.E.A. n. 311518 della C.C.I.A.A. di Bergamo, B.U.S.C. n. 2597/295928).

Bergamo, 16 maggio 2005

Il dirigente reggente: DI NUNNO

05A05303

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 maggio 2005.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per la provincia di Palermo.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalla Camera di commercio di Palermo, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal Gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 18 aprile 2005 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalla Camera di commercio di Palermo per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2005

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO *A*

Ministero delle Attività Produttive

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di Commercio di Palermo

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	15.710	8,0	394.523,70
Artigianato	14.702	11,2	587.895,93
Industria	8.132	13,9	1.241.629,82
Commercio	36.554	22,4	1.297.744,31
Cooperative	2.726	1,5	99.931,47
Turismo	3.422	5,2	367.974,42
Trasporti e spedizioni	3.217	10,2	1.359.393,45
Credito	1.201	3,4	687.036,78
Assicurazioni	986	0,9	80.558,46
Servizi alle imprese	6.821	10,6	1.446.616,50
Pesca	267	0,8	22.714,05
Altri settori	5.928	11,9	372.006,91
Totale	**99.666**	**100,0**	**7.958.025,80**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2004

05A05379

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 aprile 2005.

Proroga dei termini di presentazione delle domande di adesione al «Piano di arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le sei miglia, che utilizzano il sistema a strascico».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;

Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 2000 recante «Modalità di attuazione della misura di arresto definitivo delle attività dello SFOP 2000/2006»;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2003 recante «modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 2000 recante modalità di attuazione della misura di arresto definitivo delle attività dello SFOP 2000/2006»;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Vista la circolare 7 ottobre 2004 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 2004 con la quale è stato approvato il Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro sei miglia che utilizzano il sistema di pesca a strascico;

Vista la circolare 11 gennaio 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2005 con la quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di ulteriori trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ravvisata la necessità di concedere un'ulteriore riapertura del termine per la presentazione delle istanze di adesione al predetto Piano di arresto definitivo, considerate le numerose richieste provenienti dal ceto armatoriale interessato, al fine di consentire l'adesione del maggior numero di soggetti e quindi conseguire l'adeguamento della capacità della flotta da pesca nazionale al livello di riferimento stabilito dalla normativa comunitaria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate alla misura «Demolizioni»;

Visto il decreto 5 novembre 2001, protocollo 36243/1162, del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di presentazione delle domande di adesione al «Piano di arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le sei miglia che utilizzano il sistema a strascico», in premessa citato, sono riaperti e prorogati sino alla data del 31 luglio 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato
delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

05A05375

DECRETO 17 maggio 2005.

Autorizzazione al laboratorio «Centro innovazione, qualità e analisi chimico/merceologiche», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 11 maggio 2005 dal «Centro innovazione, qualità e analisi chimico/merceologiche», ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo - zona industriale, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 dicembre 2002, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Centro innovazione, qualità e analisi chimico/merceologiche», ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo - zona industriale, nella persona del responsabile dott. Pasquale Scapicchio, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Regolamento CEE 2568/91, G.U.C.E. L 248 del 5 settembre 1991, allegato II
Esame spettrofotometrico	Regolamento CEE 2568/91, G.U.C.E. L 248 del 5 settembre 1991, allegato IX
Perossidi	Regolamento CEE 2568/91, G.U.C.E. L 248 del 5 settembre 1991, allegato III

05A05389

DECRETO 18 maggio 2005.

Approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C., con sede in Reggio Emilia, e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari

di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2003 con il quale è stato conferito al Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C., con sede in Reggio Emilia, c/o la Camera di commercio I.A.A., via Gualerzi n. 8, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi delle predette D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Vista la nota datata 15 dicembre 2004 con la quale il citato Consorzio, ha trasmesso il nuovo statuto, al fine di ottenere l'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sullo statuto in questione;

Considerato altresì che permangono, nei confronti del Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C., i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 22 maggio 2003, con il limite temporale previsto dal medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C., con sede in Reggio Emilia, c/o la Camera di commercio I.A.A., via Gualerzi n. 8, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 15 dicembre 2004.

Art. 2.

1. È confermato al Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C. l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle relative denominazioni di origine controllata, conferito con il decreto ministeriale 22 maggio 2003 richiamato nelle premesse, con il limite temporale previsto nello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A05313

DECRETO 18 maggio 2005.

Approvazione dello statuto del «Samnium Consorzio Tutela Vini - Consorzio tutela dei vini D.O.C. e I.G.T. della provincia di Benevento» e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle relative denominazioni di origine controllata e indicazioni geografiche tipiche, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata dal «Samnium Consorzio Tutela Vini - Consorzio tutela dei vini D.O.C. e I.G.T. della provincia di Benevento», costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Aglianico del Taburno», «Taburno», «Guardiolo», «Sannio», «Sant'Agata de' Goti», «Solopaca» e dei vini I.G.T. «Beneventano» e «Dugenta», con sede in Benevento, presso la Camera di commercio I.A.A., p.zza IV Novembre, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 27 aprile 2005 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine controllata e indicazioni geografiche tipiche, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del «Samnium Consorzio Tutela Vini - Consorzio tutela dei vini D.O.C. e I.G.T. della provincia di Benevento», costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Aglianico del Taburno», «Taburno», «Guardiolo», «Sannio», «Sant'Agata de' Goti», «Solopaca» e dei vini I.G.T. «Beneventano» e «Dugenta», con sede in Benevento, presso la Camera di commercio I.A.A., p.zza IV Novembre, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 27 aprile 2005.

Art. 2.

Il «Samnium Consorzio Tutela Vini - Consorzio tutela dei vini D.O.C. e I.G.T. della provincia di Benevento» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del «Samnium Consorzio Tutela Vini - Consorzio tutela dei vini D.O.C. e I.G.T. della provincia di Benevento» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decretò sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A05314

DECRETO 19 maggio 2005.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25 agosto 2003, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravegine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dall'Associazione produttori olivicoli aderente al C.N.O., con sede in Catania, via A. di Sangiuliano n. 349, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravegine di oliva nel quadro della procedura prevista dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 63345 del 17 maggio 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 16 febbraio 2005, con la quale l'Associazione richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE)

n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravegine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Produttori Olivicoli aderente al C.N.O., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione che recepisce la modifica richiesta e che si allega al presente decreto.

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravegine di oliva che recepisce la modifica richiesta dall'Associazione Produttori Olivicoli aderente al C.N.O. e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna» riferita all'olio extravergine di oliva, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA «MONTE ETNA».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Monte Etna» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Monte Etna» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo «Nocellara Etnea» presente negli oliveti in misura non inferiore al 65%. Possono concorrere le varietà presenti nella zona, la «Moresca», la «Tonda Iblea», la «Ogliarola Messinese», la «Biancolilla», la «Brandofino» e «L'Olivo di Castiglione», in percentuali variabili e fino al limite massimo del 35%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della regione Siciliana, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

Provincia di Catania:

Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Maletto, Maniace, Motta S. Anastasia, Paternò, Ragalna, Randazzo, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza.

Provincia di Enna:

Centuripe.

Provincia di Messina:

Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria.

In particolare la zona è così delimitata in cartografia 1:25000:

da una linea che partendo, a sud della zona interessata, dal punto d'incrocio della strada che collega la s.s. n. 121 al centro abitato di Motta S. Anastasia, segue il limite occidentale di tale centro abitato per proseguire, in direzione sud-ovest, lungo la strada che conduce da Motta S. Anastasia alla stazione ferroviaria di Rotondella; da qui prosegue, in direzione nord, fino alla curva di livello quota 100 m s.l.m., segue tale curva di livello, sempre in direzione nord, fino a Ponte la Barca per continuare ancora nella medesima direzione lungo il fiume Simeto fino al Ponte di Pietralunga, oltrepassa il ponte di contrada Pietralunga, seguendo il fiume Simeto sempre in direzione nord, attraversa le contrade Piano Mandarano, Cavalera, Piano Trinità e Piano d'Aragona; continua, quindi, ancora verso nord, lungo il fiume Simeto fino al ponte della s.s. n. 120 (Ponte Bolo). Da qui la linea continua in direzione est lungo la s.s. n. 120, poi lungo il Vallone della Gurrida fino al fiume Alcantara, segue il corso del detto fiume (direzione nord) per mt 800, si distacca dal corso del fiume in direzione est per mt 400 fino alla condotta idrica S. Giacomo, segue la traccia della condotta S. Giacomo (direzione sud) per mt 650 fino alla

s.s. n. 116, fino al ponte S. Giuliano, da qui riprende il fiume Alcantara fino al torrente Favoscuro, da dove prosegue, in direzione est, attraversando le contrade Feudo Amato, Rocca Pizzicata, Rustica, Serra Bardella, Pecoraro e Buon Vassallo, tutte comprese fra il torrente Favoscuro ed il monte Passo Mojo; da qui continua in direzione est attraversando le contrade situate fra il monte Passo Mojo e il torrente Fondachello. Qui riprende il fiume Alcantara, seguendone il corso in direzione sud-est fino ad immettersi sulla strada che collega la stazione ferroviaria di Castiglione di Sicilia con la s.s. n. 120 che segue, in direzione sud, lungo il confine occidentale dello stesso comune, prosegue in direzione sud sulla s.s. n. 120, che abbandona nei pressi di Catena per continuare, ancora verso sud, fino alla curva di livello quota 1000 m s.l.m., da dove prosegue, prima in direzione ovest fino ai pressi del comune di Maletto, e poi in direzione sud, lungo la stessa curva di livello, fino alla località Maugeri, da dove prosegue ancora in direzione sud, lungo il confine est del comune di Belpasso e di S. Pietro in Clarenza, quindi continua, in direzione sud-ovest, lungo il confine est del comune di Camporotondo Etneo, fino ad incrociare la s.s. n. 121 che segue fino alla stazione di Belpasso; da qui prosegue, in direzione nord, lungo il confine sud dello stesso comune fino a Pozzo Acque Sorrentine; quindi percorre, in direzione sud-ovest, la strada che collega Pozzo Acque Sorrentine con la s.s. n. 121 nel punto dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art 4.

Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti, compresi nella zona di produzione descritta all'art. 3 caratterizzata da un clima generalmente mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose e concentrazioni della piovosità nel periodo autunnale ed invernale, posti a quote comprese tra 100 e 1000 m s.l.m., i cui terreni, di origine vulcanica, con substrato geologico formato da rocce eruttive risalente al Mongibello antico e al Mongibello recente, presentino una tessitura sabbiosa con abbondante scheletro.

2) I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3) La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

4) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere effettuata a partire dall'invaiatura e protrarsi non oltre la seconda decade di gennaio, in considerazione della diversa altitudine del territorio.

5) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

6) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

7) I produttori di olive sono tenuti ad iscrivere il proprio oliveto in un apposito elenco, attivato ed aggiornato dalla struttura di controllo debitamente autorizzata ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.

2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 avviene direttamente dalla pianta per pettinatura a mano delle chiome o con l'ausilio di macchine agevolatrici e di reti di raccolta, al fine di evitare che le olive, appena raccolte, possano mescolarsi con quelle già a terra da tempo; non è ammessa la bacchiatura dei rami e l'uso di prodotti di abscissione.

3) Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati, disposte in strati sottili ed in locali che garantiscano condizioni di bassa Umidità Relativa (50/60%) e temperature massime di 15° C. Il periodo di conservazione in azienda o in frantoio non potrà comunque superare le 48 ore dalla raccolta.

4) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici, in particolare la molitura avviene mediante l'uso di macine in pietra (rappresenta il sistema più antico) e di frangitori meccanici. Le operazioni di molitura sono precedute dalla separazione delle foglie mediante aspiratrici, da un accurato lavaggio delle olive in corrente di acqua e dal passaggio delle olive su griglie vibranti per l'allontanamento dell'acqua e di eventuale residui di foglie e corpi estranei. La gramolatura è effettuata nel rispetto dei tempi e delle temperature. La permanenza della pasta di olive nella gramola varia in funzione del grado di maturazione dei frutti da 15 a 40 minuti, mentre la temperatura dell'acqua nell'intercapedine esterna della gramolatrice deve garantire che la pasta di olive in lavorazione non superi i 28-30° C.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con riflessi verdi;

odore: di fruttato leggero;

sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro e piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: $> = 7$;

numero perossidi: $< = 12$meqO2/kg;

K232: $< = 2{,}20$;

K270: $< = 0{,}15$;

acido linoleico: $< = 12{,}50$ %;

acido linolenico: $< = 0{,}9$%;

Delta K: $< 0{,}005$.

Art 7.

Designazione e presentazione

1) Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito dei territori amministrativi della regione Siciliana indicati all'art. 3.

5) L'uso di altre indicazioni geografiche, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie, da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.

6) Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da

poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7) L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 e costituiti dai seguenti materiali: vetro scuro, acciaio inox, lattina con banda stagnata.

8) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

05A05390

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 maggio 2005.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo a progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 21 gennaio 2003, ed in particolare il progetto n. S608 presentato da «Ecolevante S.p.a.», per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629;

Visto il decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. S608 presentato da «Ecolevante S.p.a.», è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003, con riferimento al progetto n. S608 presentato da «Ecolevante S.p.a.», per mero errore materiale è indicato, quale costo ammesso, un importo di € 3.568.720,00 anziché € 3.568.614,20;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 23 marzo 2005, relativamente a quanto sopra indicato;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. S611 presentato dal «Consorzio bioricerche 2000», contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. S608 presentato da «Ecolevante S.p.a.» è conseguentemente ridotto di € 23,18 così come il credito agevolato che è conseguentemente ridotto di € 23,23.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. S611 presentato dal S608 presentato da «Ecolevante S.p.a.», è ridotta di € di 46,41.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S608-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S608-P del 29/01/2001 Comitato del 23/03/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: Film polimerici innovativi per applicazioni geologiche e pavimentazioni sintetiche ottenuti da blend compatibilizzati di materie plastiche di riciclo

Inizio: 02/01/2002
Durata Mesi: 36
L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 29/01/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Ecolevante S.p.A.
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)

- Costo Totale ammesso Euro 3.568.614,20
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 417.968,89
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 3.150.645,31

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 377.540,32	€ 2.932.845,09	€ 3.310.385,41
Eleggibile lettera c)	€ 40.428,57	€ 217.800,22	€ 258.228,79
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 417.968,89	€ 3.150.645,31	€ 3.568.614,20

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.120.368,12
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.818.116,93

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A05273

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 maggio 2005.

Rettifica dell'accertamento del cambio della valuta di Capo Verde per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56 comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio Italiano dei Cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea;

Sentito l'Ufficio Italiano Cambi;

Dispone:

Art. 1.

Nei provvedimenti del Direttore centrale della normativa e contenzioso del 16 febbraio 2005, n. 2005/29918, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 2005, serie generale n. 46, contenente l'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2005, del 15 marzo 2005, n. 2005/46939, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2005, serie generale n. 69, contenente l'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2005, del 22 aprile 2005, n. 2005/71247, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 2005, serie generale n. 102, contenente l'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 2005, emessi ai sensi degli articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche;

Il dato concernente la media mensile in euro della valuta di Capo Verde riferita al mese di gennaio 2005 «110,7» è modificato in «110,265»;

Il dato concernente la media mensile in euro della valuta di Capo Verde riferita al mese di febbraio 2005 «110,696» è modificato in «110,265»;

Il dato concernente la media mensile in euro della valuta di Capo Verde riferita al mese di marzo 2005 «111,128» è modificato in «110,265».

Motivazioni:

con fax del 21 aprile 2005 l'Ufficio Italiano Cambi ha comunicato di aver riscontrato, nelle proprie comunicazioni all'Agenzia delle entrate delle medie mensili in euro riferite ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005, un errore relativo al cambio della valuta di Capo Verde.

Il cambio della valuta di Capo Verde per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005 è pertanto di «110,265».

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2005

Il direttore centrale: BUSA

05A05214

PROVVEDIMENTO 13 maggio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Brescia nel giorno 2 maggio 2005, a causa di assemblea sindacale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Brescia ha comunicato, con nota n. 525/lb del 2 maggio 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 2 maggio 2005, per assemblea di tutto il personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura Generale della Repubblica di Brescia, con nota dell'11 maggio 2005, prot. n. 1048/005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 13 maggio 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A05304

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 maggio 2005.

Revoca di alcuni decreti di sospensione di autorizzazioni all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano. (R.S.L. 488-99/aD3).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004 di trasferimento del personale all'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 26 agosto 2004 al n. 1464 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determina del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000 e S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nell'elenco allegato al presente atto;

Viste le domande delle ditte titolari delle specialità medicinali che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i decreti dirigenziali sopra indicati, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente atto, le azienda titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata i decreti dirigenziali S.L.488-99/D2 del 26 aprile 2004, S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000 e S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 limitatamente alle specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente atto, limitatamente alle confezioni a margine indicate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 4 maggio 2005

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO A)

alla DETERMINAZIONE n°. R.S.L. 488-99/aD3 del 04/05/2005

RAGIONE SOCIALE	SPECIALITÀ MEDICINALE	CONFEZIONE	n. A.I.C.
ABBOTT SPA	ERACLIT	5 SIRINGHE PRERIEMPITE 1750 UI/0.25 ML	028695017
ABBOTT SPA	ERACLIT	10 SIRINGHE PRERIEMPITE 1750 UI/0.25 ML	028695029
ABBOTT SPA	ERACLIT	5 SIRINGHE PRERIEMPITE 4200 UI/0.6 ML	028695031
ABBOTT SPA	ERACLIT	10 SIRINGHE PRERIEMPITE 4200 UI/0.6 ML	028695043
ABBOTT SPA	ERACLIT	1 FLACONE MULTIDOSE 42000 UI/6 ML	028695068
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	CEFAXIN	BLISTER 12 CPS 500 MG	023113020
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	CEFAXIN	FLACONE POLVERE SOSPENSIONE PER OS 3G/60 ML	023113044
FISIOPHARMA SRL	GENTAMICINA SOLFATO	80 MG/2 ML 100 FIALE	031423080
FISIOPHARMA SRL	GENTAMICINA SOLFATO	80 MG/2 ML 50 FIALE	031423078
FISIOPHARMA SRL	GENTAMICINA SOLFATO	40 MG/2 ML 100 FIALE	031423054
FISIOPHARMA SRL	GENTAMICINA SOLFATO	40 MG/2 ML 50 FIALE	031423041
FISIOPHARMA SRL	GENTAMICINA SOLFATO	40 MG/2 ML 10 FIALE	031423039
FOURNIER PHARMA SPA	CLAVULIN	BAMBINI POLVERE PER SOSPENSIONE ORALE	026138228
INVERNI DELLA BEFFA SPA	TIOCOLCHICOSIDE	4 MG CAPSULE RIGIDE 20 CAPSULE	033009010
INVERNI DELLA BEFFA SPA	TIOCOLCHICOSIDE	4 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE 6 FIALE	033009022
ISTITUTO VACCINOGENO POZZI SRL	INFLUPOZZI SUBUNITA'	0.5 ML SOSPENSIONE INETTABILE 10 SIRINGHE PRERIEMPITE 0.5 ML	025984295
ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA	ISOSORBIDE MONONITRATO RK	50 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO MODIFICATO 30 CAPSULE	032025049
PFIZER ITALIA SRL	RESPONDER	5 MG + 10 MG CAPSULE RIGIDE 28 CAPSULE	029482015
SANOFI-SYNTHELABO SPA	DIESIS	20 MG CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO 30 CAPSULE	028205019
SANOFI-SYNTHELABO SPA	DIESIS	40 MG CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO 30 CAPSULE	028205033
SANOFI-SYNTHELABO SPA	DIESIS	60 MG CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO 30 CAPSULE	028205058
ZAMBON ITALIA SPA	EDENIL	10 BUSTE USO GINECOLOGICO	027741038

05A05325

DETERMINAZIONE 6 maggio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Pedea» (ibuprofene) - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 30/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Pedea» (ibuprofene) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 29 settembre 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/284/001 5 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso fiala 2 ml 4 fiale.

Titolare A.I.C.: Orphan Europe Sarl.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE n. 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva n. 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15 - 16 febbraio 2005;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale PEDEA debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale PEDEA (ibuprofene) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione: 5 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso fiala 2 ml 4 fiale - A.I.C. n. 036602011/E (in base 10), 12X04V (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale PEDEA (ibuprofene) è classificata come segue:

Confezione: 5 mg/ml soluzione iniettabile uso endovenoso fiala 2 ml 4 fiale - A.I.C. n. 036602011/E (in base 10), 12X04V (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP 1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 maggio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A05132

DETERMINAZIONE 11 maggio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di due nuove confezioni del medicinale «Epivir» (lamivudina) - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione/C n. 31/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di due nuove confezioni del medicinale «Epivir» (lamivudina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 9 luglio 2003 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/015/004 150 mg 60 compresse rivestite con film in blister (pvc/alu) uso orale;

EU/1/96/015/005 300 mg 30 compresse rivestite con film in blister (pvc/alu) uso orale.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 - 13 aprile 2005;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale EPIVIR debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale EPIVIR (lamivudina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 150 mg 60 compresse rivestite con film in blister (pvc/alu) uso orale, A.I.C. n. 031984040/E (in base 10), 0YJ2FB (in base 32);

Confezione: 300 mg 30 compresse rivestite con film in blister (pvc/alu) uso orale, A.I.C. n. 031984053/E (in base 10), 0YJ2FP (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale EPIVIR (lamivudina) è classificata come segue:

Confezione: 150 mg 60 compresse rivestite con film in blister (pvc/alu) uso orale, A.I.C. n. 031984040/E (in base 10), 0YJ2F8 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 116,15 euro;

Prezzo al pubblico IVA inclusa: 191,69 euro.

Confezione: 300 mg 30 compresse rivestite con film in blister (pvc/alu) uso orale, A.I.C. n. 031984053/E (in base 10), 0YJ2FP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 154,82 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 255,51 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RNRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 maggio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A05131

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costituzione della Commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Taranto

Con decreto direttoriale del 14 marzo 2005 è stata costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Taranto la Commissione di certificazione di cui all'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004.

05A05159

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA

Provvedimenti concernenti i marchi d'identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150, del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto indicate imprese, assegnatarie del marchio d'identificazione a fianco indicato, non ha provveduto al rinnovo di detto marchio per l'anno 2004 e pertanto la Camera di commercio di Caserta con determinazione dirigenziale n. 176 dell'11 marzo 2005, ha disposto il ritiro dei marchi di identificazione in dotazione e di cancellare la stessa dal registro degli assegnatari ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999;

N. marchio	Denominazione impresa	Sede	N. punzoni smarriti
21 CE	D'Orovero S.r.l.	Marcianise - Il Tarì - Mod. 267	0

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150, del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi si rende noto che le sotto indicate imprese, già assegnatarie del marchio d'identificazione dei metalli preziosi a fianco indicato, cancellate dal registro degli assegnatari ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 251/1999, a seguito di richiesta di riassegnazione ai sensi dell'art. 29, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002 la Camera di commercio di Caserta con singoli provvedimenti ha provveduto alla riassegnazione del marchio già posseduto dalle imprese:

N. marchio	Denominazione impresa	Sede
21 CE	D'Orovero S.r.l.	Marcianise - Il Tarì - Mod. 267
51 CE	Tecno Gold S.r.l.	Marcianise - Il Tarì - Mod. 141

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150, del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che le sotto indicate imprese, assegnatarie del marchio d'identificazione dei metalli preziosi a fianco indicato, hanno presentato denuncia di smarrimento dei punzoni in dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Caserta.

N. marchio	Denominazione impresa	Sede	N. punzoni smarriti
7 CE	Lombardi S.r.l.	Marcianise - Il Tarì - Mod. 70	1
53 CE	Gold Queen di Cirillo Vincenzo	Marcianise - Il Tarì - Mod. 200	2

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150, del 30 maggio 2002 recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi si rende noto che la sotto indicata impresa, assegnataria del marchio d'identificazione dei metalli preziosi a fianco indicato, hanno cessato l'attività e pertanto sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi.

N. marchio	Denominazione impresa	Sede
3 CE	Buccino Vincenzo	Caserta, via C. Battisti, 157
7 CE	Lombardi S.r.l.	Marcianise - Il Tarì - Mod. 70
51 CE	Tecno Gold S.r.l.	Marcianise - Il Tarì - Mod. 141
54 CE	Allinoro Antonio	Marcianise - Il Tarì - Mod. P13
57 CE	Eventi D'Oro S.n.c.	Marcianise - Il Tarì - Mod. 195
60 CE	Splist S.n.c.	Marcianise - Il Tarì - Mod. A3 P13
68 CE	L.B.C. Ori S.n.c.	Marcianise - Il Tarì - Mod. A2 P04

05A05161

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzioni per emodiafiltrazione (Range F.U.N.) Pierrel Medical Care».

Estratto determinazione AIC/N n. 236 dell'11 maggio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune SOLUZIONI PER EMODIAFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.) PIERREL MEDICAL CARE, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per emodiafiltrazione» 3 sacche da 3000 ml; «soluzione per emodiafiltrazione» 2 sacche da 4500 ml e «soluzione per emodiafiltrazione» 2 sacche da 5000 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale, c.a.p. 85050, codice fiscale n. 02790010967.

Confezione: «soluzione per emodiafiltrazione» 3 sacche da 3000 ml - A.I.C. n. 031501125 (in base 10) 0Y1BU5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per emodiafiltrazione.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: le concentrazioni dei componenti per litro di soluzione, sterile ed esente da endotossine batteriche, sono comprese negli intervalli seguenti: sodio 125-150 mmol - 125-150 mEq; potassio 0 - 4,5 mmol - 0 - 4, 5 mEq; calcio 1,0 - 2,5 mmol - 2,0 - 5, 0 mEq; magnesio 0,25 - 1, 5 mmol - 0,50 - 3,0 mEq; acetato e/o bicarbonato 30 - 60 mmol - 30 - 60 mEq; cloruro 90 - 120 mmol - 90 - 120 mEq; glucosio 0 -25 mmol; se è presente sodio bicarbonato la soluzione bicarbonato è fornita in un contenitore o in un compartimento separato ed è aggiunta alla soluzione di elettroliti immediatamente prima dell'uso.

Possono essere usate inoltre le seguenti formulazioni: sodio 130 - 167 mmol - 130 - 167 mEq; potassio 0 - 4,0 mmol - 0 - 4, 0 mEq; bicarbonato 20 - 167 mmol - 20 - 167 mEq; cloruro 0 - 147 mmol - 0 - 147 mEq; pH compreso tra 5,0 e 7,5 unità (se la soluzione contiene glucosio pH = 4, 5 - 6,5, se la soluzione contiene bicarbonato, il pH è compreso tra 7,0 e 8,5).

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Confezione: «soluzione per emodiafiltrazione» 2 sacche da 4500 ml - A.I.C. n. 031501137 (in base 10) 0Y1BUK (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per emodiafiltrazione.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: le concentrazioni dei componenti per litro di soluzione, sterile ed esente da endotossine batteriche, sono comprese negli intervalli seguenti: sodio 125 - 150 mmol - 125 - 150 mEq; potassio 0 - 4, 5 mmol - 0 - 4, 5 mEq; calcio 1,0 - 2,5 mmol - 2,0 - 5, 0 mEq, magnesio 0,25 - 1, 5 mmol - 0,50 - 3,0 mEq; acetato e/o bicarbonato 30 - 60 mmol - 30 - 60 mEq; cloruro 90 - 120 mmol - 90 - 120 mEq; glucosio 0 -25 mmol; se è presente sodio bicarbonato la soluzione bicarbonato è fornita in un contenitore o in un compartimento separato ed è aggiunta alla soluzione di elettroliti immediatamente prima dell'uso.

Possono essere usate inoltre le seguenti formulazioni: sodio 130 - 167 mmol - 130 - 167 mEq; potassio 0 - 4,0 mmol - 0 - 4, 0 mEq; bicarbonato 20 - 167 mmol - 20 - 167 mEq; cloruro 0 - 147 mmol - 0 - 147 mEq; pH compreso tra 5,0 e 7,5 unità (se la soluzione contiene glucosio pH = 4, 5 - 6,5, se la soluzione contiene bicarbonato, il pH è compreso tra 7,0 e 8,5).

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Confezione: «soluzione per emodiafiltrazione» 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 031501149 (in base 10) 0Y1BUX (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per emodiafiltrazione.

Validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: le concentrazioni dei componenti per litro di soluzione, sterile ed esente da endotossine batteriche, sono comprese negli intervalli seguenti: sodio 125 - 150 mmol - 125 - 150 mEq; potassio 0 - 4, 5 mmol - 0 - 4, 5 mEq; calcio 1,0 - 2,5 mmol - 2,0 - 5, 0 mEq; magnesio 0,25 - 1, 5 mmol - 0,50 - 3,0 mEq; acetato e/o bicarbonato 30 - 60 mmol - 30 - 60 mEq; cloruro 90 - 120 mmol - 90 - 120 mEq; glucosio 0 - 25 mmol; se è presente sodio bicarbonato la soluzione bicarbonato è fornita in un contenitore o in un compartimento separato ed è aggiunta alla soluzione di elettroliti immediatamente prima dell'uso.

Possono essere usate inoltre le seguenti formulazioni: sodio 130 - 167 mmol - 130 - 167 mEq; potassio 0 - 4,0 mmol - 0 - 4, 0 mEq; bicarbonato 20 - 167 mmol - 20 - 167 mEq; cloruro 0 - 147 mmol - 0 - 147 mEq; pH compreso tra 5,0 e 7,5 unità (se la soluzione contiene glucosio pH = 4, 5 - 6,5, se la soluzione contiene bicarbonato, il pH è compreso tra 7,0 e 8,5).

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: soluzione per emodiafiltrazione per il trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta. Altre indicazioni sono il sovraccarico idrico, le turbe del bilancio elettrolitico ed il trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «soluzione per emodiafiltrazione» 3 sacche da 3000 ml - A.I.C. n. 031501125 (in base 10) 0Y1BU5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «soluzione per emodiafiltrazione» 2 sacche da 4500 ml - A.I.C. n. 031501137 (in base 10) 0Y1BUK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione: «soluzione per emodiafiltrazione» 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 031501149 (in base 10) 0Y1BUX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 031501125 «soluzione per emodiafiltrazione» 3 sacche da 3000 ml - OSP - 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 031501137 «soluzione per emodiafiltrazione» 2 sacche da 4500 ml - OSP - 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 031501149 «soluzione per emodiafiltrazione» 2 sacche da 5000 ml - OSP - 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05346

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzioni per emofiltrazione (Range F.U.N) Pierrel Medical Care».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 238 dell'11 maggio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: medicinale a denominazione comune SOLUZIONI PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N) PIERREL MEDICAL CARE, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per emofiltrazione» 2 sacche da 4500 ml e «soluzione per emofiltrazione» 2 sacche da 5000 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale, c.a.p. 85050, codice fiscale n. 02790010967.

Confezione: «soluzione per emofiltrazione» 2 sacche da 4500 ml - A.I.C. n. 031517042 (in base 10) 0Y1UCL (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per emofiltrazione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: le concentrazioni dei componenti per litro di soluzione, sterile ed esente da endotossine batteriche, sono comprese negli intervalli seguenti: sodio 125 - 150 mmol - 125 - 150 mEq; potassio 0 - 4, 5 mmol - 0 - 4, 5 mEq; calcio 1,0 - 2,5 mmol - 2,0 - 5, 0 mEq; magnesio 0,25 - 1, 5 mmol - 0,50 - 3,0 mEq; acetato e/o lattato 30 - 60 mmol - 30 - 60 mEq; cloruri 90 - 120 mmol - 90 - 120 mEq; glucosio 0 - 25 mmol; pH compreso tra 5,0 e 7,5 unità (se la soluzione contiene glucosio pH = 4, 5 - 6,5).

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Confezione: «soluzione per emofiltrazione» 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 031517055 (in base 10) 0Y1UCZ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per emofiltrazione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: le concentrazioni dei componenti per litro di soluzione, sterile ed esente da endotossine batteriche, sono comprese negli intervalli seguenti: sodio 125 - 150 mmol - 125 - 150 mEq; potassio 0 - 4, 5 mmol - 0 - 4, 5 mEq; calcio 1,0 - 2,5 mmol - 2,0 - 5, 0 mEq; magnesio 0,25 - 1, 5 mmol - 0,50 - 3,0 mEq; acetato e/o lattato 30 - 60 mmol - 30 - 60 mEq; cloruri 90 - 120 mmol - 90 - 120 mEq; glucosio 0 -25 mmol; pH compreso tra 5,0 e 7,5 unità (se la soluzione contiene glucosio pH = 4, 5 - 6,5).

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: soluzione per emofiltrazione e per emodiafiltrazione per il trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta. Altre indicazioni sono il sovraccarico idrico, le turbe del bilancio elettrolitico ed il trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «soluzione per emofiltrazione» 2 sacche da 4500 ml - A.I.C. n. 031517042 (in base 10) 0Y1UCL (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «soluzione per emofiltrazione» 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 031517055 (in base 10) 0Y1UCZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 031517042 «soluzione per emofiltrazione» 2 sacche da 4500 ml - OSP - 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 031517055 «soluzione per emofiltrazione» 2 sacche da 5000 ml - OSP - 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05347

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rhinocort»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 330 del 10 maggio 2005

Medicinale: RHINOCORT.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano, Palazzo Volta - Via F. Sforza, c.a.p. 20080, Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni, già autorizzate, di seguito indicate: A.I.C. n. 028935029 - «100 microgrammi/erogazione polvere nasale» 1 erogatore turbohaler da 200 dosi.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05348

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novantrone»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 325 del 10 maggio 2005

Specialità medicinale: NOVANTRONE.

Titolare A.I.C.: Cyanamid of Great Britain LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Hampshire, 154 Fareham road - Gosport, Gran Bretagna (GB).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026126019 - «2 mg/ml soluzione per infusione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 026126021 - «2 mg/ml soluzione per infusione» flacone 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05349

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tonocalcin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 331 del 10 maggio 2005

Specialità medicinale: TONOCALCIN.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo - Pescara, contrada Sant'Emidio, cap 65020, Italia, codice fiscale 00556960375.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025857172 - «50 U.I/ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 025857184 - «100 U.I/ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05351

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pernexin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 333 del 10 maggio 2005

Specialità medicinale: PERNEXIN.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli n. 11, cap 20131, Italia, codice fiscale 00750320152.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025995046 - «40 mg/15 ml soluzione orale» 10 contenitori monodose 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05350

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501123/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

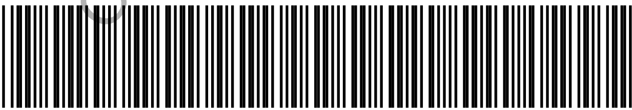
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ **1,00**